



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

nella persona del giudice dott. Marco Genna ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 53995 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell' anno 2022, vertente

**TRA**

(n. 6/2018), con sede legale in  
Roma, , in persona dei  
Commissari Straordinari

**ATTRICE**

**E**

, con sede legale in  
, L'Aquila,  
, in persona del legale rappresentante p.t. geom.  
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce  
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. prof. Stefano  
Recchioni e dall'avv. prof. Nicola De Luca, elettivamente  
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via dei  
Cerchi n. 45



**CONVENUTA**

**OGGETTO:** Azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma secondo l. fall.

§§§§§§

**CONCLUSIONI**

**ATTRICE)** *"Piaccia al Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:*

*I - In rito e nel merito:*

*1. accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di*

*, e per l'effetto, revocare per tutti i motivi espressi in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999 e 67 co. 2 l.fall. i pagamenti effettuati nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018 da*

*nei confronti di*  
*, come meglio indicati in narrativa, per un totale di € 158.223,23 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa.*

*2. per conseguenza condannare*

*in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di*

*la somma totale di € 158.223,23 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione.*

*II - In via istruttoria:*



1. rigettare le eventuali istanze istruttorie richieste da

III - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, con distrazione a favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari”.

**CONVENUTA)** “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

1. Prioritariamente, in quanto ragione più liquida, rigettare la domanda attorea siccome infondata perché non di un pagamento si tratta bensì di compensazione legale;

2. In ogni caso, preliminarmente, accertare e dichiarare che l’amministrazione straordinaria è decaduta dall’azione, o comunque il diritto si è prescritto, per decorso del termine dell’art. 69-bis l. fall.;

3. Nel merito gradatamente, rigettare la domanda siccome carente dei suoi presupposti, sia oggettivo che soggettivo;

4. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre maggiorazione, IVA e CPA, come per legge, oltre alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.”.

#### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.07.2022,  
(n. 6/2018)

(d’ora in poi, in persona dei commissari straordinari pp.tt. ha convenuto in giudizio la

per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate, deducendo che: (i) nel periodo sospetto (05.06.2018 - 05.12.2018), precisamente il 16.07.2018, ha eseguito n. 6 pagamenti di debiti liquidi ed esigibili in favore di per complessivi Euro 158.223,23; (ii) lo stato di insolvenza di era noto ad , in quanto entrambe le società avevano costituito un’ATI per l’esecuzione di lavori



commissionati dall'ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, nell'ottobre 2017 aveva contestato il grave inadempimento di che aveva determinato anche la sospensione delle forniture ed infine i dati del bilancio, già dal 2014, documentavano l'incremento dell'indebitamento bancario tramite il ricorso a forme di finanziamento a breve termine e l'apertura di linee di *factoring* per anticipi contratti e fatture.

In data 21.11.2022 si è tempestivamente costituita che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha dedotto: (i) in via preliminare ed assorbente che la A.S. attrice non ha fornito prova dell'effettuazione di tali pagamenti ed anzi il 16.07.2018 la stessa aveva comunicato ad di avere provveduto alla compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. delle reciproche posizioni creditorie scaturenti dalle fatture del biennio 2016 - 2017; (ii) che la compensazione tra reciproche posizioni creditorie anteriori al fallimento non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle pretese previsto dalla legge e diverso dal pagamento; (iii) che in ogni caso l'A.S. attrice è decaduta dal diritto di proporre l'azione revocatoria, avendo notificato l'atto di citazione ben oltre il decorso dei tre anni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, individuato come *dies a quo* dall'art. 49 D.L.vo 270/1999, e comunque non ha fornito prova dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione di complessi aziendali; (iv) che l'A.S. attrice non ha fornito prova della *scientia decoctionis*, in quanto la già citata comunicazione dell'ottobre 2017 richiamava degli inadempimenti e non uno stato di decozione del debitore e non sussiste l'onere per chi non è dedito professionalmente all'esercizio del credito o di attività finanziaria di consultare preventivamente i bilanci del debitore prima di ricevere un pagamento.

Dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127ter





*medesima azione, non esperibile in relazione alla prima, lo diviene, invece, al verificarsi di siffatta eventualità, con un ambito operativo da riferirsi necessariamente al momento in cui inizia la liquidazione dei beni» (così, Cass. n. 11519/1996).*

E' noto ancora che, per effetto delle modifiche apportate dal DL 134/2008, è stato di fatto snaturato l'originario impianto della c.d. legge Marzano, che aveva come unico obiettivo previsto la ristrutturazione e non consentiva quindi la cessione dei complessi aziendali se non a seguito della comprovata impossibilità di operare una ristrutturazione, attraverso la rimozione della "pregiudiziale ristrutturatoria" e rendendo la più rapida procedura prevista dal DL 347/2003 applicabile a tutti i casi di grandi dissesti, anche quando la grandissima impresa intenda soltanto cedere l'azienda in attività. Si può dunque ragionevolmente sostenere che a seguito della novella del 2008 l'amministrazione straordinaria della grandissima impresa in crisi, regolata dal DL 347/2003, diverga dall'amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi, regolata dal D.L.vo 270/1999, di fatto soltanto per i requisiti dimensionali di accesso.

Non vi sono dunque ragioni per non ritenere di individuare il *dies a quo* per la promuovibilità dell'azione revocatoria fallimentare nell'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione che ora, come detto, può contemplare la cessione dell'azienda o di uno o più complessi aziendali, che rappresenta il momento iniziale da cui computare il termine triennale di cui all'art. 69bis l. fall. per le azioni revocatorie promosse dal commissario straordinario della grande impresa in crisi. Infatti, detta autorizzazione costituisce una sorta di condizione di proponibilità dell'azione revocatoria, come ha la Suprema Corte statuito con riferimento alle amministrazioni straordinarie regolate dal D.L.vo 270/1999, argomentando dal disposto dell'art. 49 ("*soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali*"), con la conseguenza che il termine triennale non può che prendere avvio dall'avveramento di



detta condizione (v. Cass. Sez. 1 n. 31194/2018, n. 21516/2017). Poiché nel caso di specie il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma di ristrutturazione di                    reca la data del 22.07.2019, al momento della notificazione della domanda (il 21.07.2022) il succitato termine triennale non era ancora decorso.

La domanda risulta infondata nel merito, in quanto, al contrario di quanto dedotto dall'A.S. attrice, non vi è stato alcun pagamento di debiti liquidi ed esigibili nel c.d. semestre sospetto, ma le reciproche posizioni creditorie esistenti tra                    e                    si sono estinte per compensazione ex art. 1243 comma primo c.c.

Invero, già nell'estratto conto fornitori allegato dall'A.S. attrice, di per sé inidoneo peraltro a fornire prova dell'effettuazione di un pagamento revocabile (v. Cass. n. 11017/2013, Cass. 18682/2017), le operazioni oggetto della domanda sono qualificate come "ALTRE COMPENSAZIONI" (doc. I 28). Dal canto suo, la convenuta ha prodotto la comunicazione di                    datata 16.07.2018 (la medesima data indicata nell'atto introduttivo come quella nella quale sarebbero stati effettuati i pagamenti revocandi), con la quale detta società comunicava di avere provveduto alla compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., tra crediti liquidi ed esigibili, derivanti da contrapposte fatture relative al biennio 2016 - 2017 per un totale di Euro 158.223,23 (doc. 2). Compensazione dalla quale peraltro emerge un residuo credito della convenuta di Euro 15.602,46.

Ora, come ha correttamente argomentato parte convenuta, non si è dunque al cospetto di atti revocabili ai sensi dell'art. 67 comma secondo l. fall., cioè di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati nei sei mesi antecedenti la data del decreto che ha assoggettato                    all'A.S., bensì di una forma di estinzione del debito che non si sostanzia in un pagamento. La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all'apertura dell'A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste



previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell'A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 l.fall. Invero, con la compensazione non si realizza alcuna forma di pagamento, giacché il terzo non riceve alcuna somma di denaro, ma gli viene soltanto consentito di non versare al fallimento (o all'A.S.) l'importo di cui era debitore nei confronti del fallito (o del debitore in A.S.) (v. Cass. 512/2016, Cass. 6558/1997). Più in particolare, non sono revocabili né la compensazione legale, cui va ricondotta la fattispecie in esame né la compensazione giudiziale, in quanto frutto di un provvedimento giurisdizionale, ma solo la compensazione volontaria, cioè quella frutto di un apposito accordo tra le parti in assenza dei presupposti della compensazione.

Occorre rilevare, peraltro, che a fronte delle puntuali argomentazioni spese sul punto dalla convenuta, che ha evidenziato il difetto del presupposto oggettivo della spiegata azione ed ha condivisibilmente censurato la condotta processuale dell'Ufficio commissariale, che non ha fornito prova dell'effettuazione dei pagamenti (tale non può ritenersi la produzione del conto fornitore, per l'inoperatività dell'art. 2710 c.c. nei rapporti tra curatore o commissario straordinario e imprenditore terzo), nessuna difesa è stata svolta dall'A.S. attrice.

La domanda deve essere pertanto rigettata e l'A.S. attrice, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese di lite da questa anticipate, che liquida come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modif. dal DM 147/2022 per le cause comprese nello scaglione di valore da Euro 52.001 a Euro 260.000.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

(n. 6/2018) nei confronti di  
disattesa ogni contraria

istanza, deduzione ed eccezione:





- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 14.103,00 per onorari oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 21 gennaio 2024.

Il Giudice

Dott. Marco Genna

